

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro lamentando che il 15 ottobre 2024, senza alcun preavviso, l'intermediario convenuto abbia estinto forzosamente il rapporto di conto corrente a causa di un saldo negativo di 43,00 euro; ritiene di non aver potuto regolarizzare la sua posizione a causa del mancato preavviso e riferisce che il tentativo di conciliazione con l'intermediario si è concluso, il 16 gennaio 2026, con esito negativo; aggiunge di non aver ricevuto riscontro alla richiesta, formulata il 20 gennaio 2026, di comporre bonariamente la questione. Lamenta la violazione, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi di correttezza e buona fede nei rapporti con la clientela e chiede di disporre «l'immediata sospensione di ogni pretesa economica o azione di recupero da parte della resistente» nonché, previo versamento dell'importo di 43,00 euro, l'accertamento del proprio diritto a ottenere dall'intermediario «l'estinzione di ogni pretesa residua e il ripristino del saldo a zero, con contestuale regolarizzazione della posizione del cliente».

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché volto a ottenere un facere infungibile. Nel merito eccepisce la correttezza della propria condotta, conforme alle condizioni generali di contratto sottoscritte dal ricorrente all'apertura del rapporto; riferisce che i conti con saldo negativo sono sottoposti a monitoraggio e all'inoltro di specifiche comunicazioni al cliente debitore, finalizzate al reintegro del saldo; al persistere del saldo negativo, la procedura comporta la chiusura dei rapporti oggetto di monitoraggio. Quanto alla contestazione di omesso preavviso, l'intermediario produce tracciatura del servizio di invio della comunicazione del 1°.9.2024, dal quale emergerebbe la consegna il 14.9.2024. Chiede il rigetto del ricorso.

In fase di replica il ricorrente contesta il valore probatorio della tracciatura informatica allegata e precisa che la sua domanda mira ad accertare l'illegittimità della condotta dell'intermediario. Integra la domanda con la richiesta di accertare il proprio diritto: (i) al risarcimento del danno sofferto, che quantifica in 200,00 euro e (ii) al «versamento dell'importo di 43,00 euro con contestuale regolarizzazione della posizione».

In controreplica l'intermediario contesta l'integrazione della domanda perché tardiva.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la condotta dell'intermediario resistente nel contesto della chiusura di un rapporto di conto corrente, chiusura forzata della quale il ricorrente contesta l'illegittimità. Così, in una prospettiva di valorizzazione della sostanza nel contesto del procedimento arbitrale, può essere riqualficata la domanda del ricorrente, posto che il *petitum* e la *causa petendi* sono sufficientemente determinati; d'altra parte lo stesso ricorrente, in sede di repliche, ha precisato la domanda come sopra indicato.

2. Venendo al merito, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

3. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la comunicazione di preavviso di chiusura conto, ciò che gli ha impedito di regolarizzare la posizione tempestivamente.

4. Secondo un orientamento ben consolidato fra i Collegi dell'Arbitro, il diritto di recesso, che secondo l'art. 1855 c.c. è libero, nel rispetto del termine di preavviso stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni, deve comunque essere esercitato in conformità al generale principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1375 c.c. (così ad esempio, ABF Napoli, n. 3970/2025, ABF Torino, n. 2606/2022).

5. Nel caso di specie è agli atti copia della comunicazione, del 1° settembre 2024, con cui l'intermediario informava che, «a seguito del persistere di un saldo negativo» sul conto corrente, avrebbe esercitato il recesso dal conto, «con decorrenza dal 15° giorno successivo a quello di invio della presente comunicazione», qualora il ricorrente non avesse provveduto, prima di tale termine, al «ripianamento del saldo negativo». Della lettera, inviata come raccomandata, non allega, peraltro, l'avviso di ricevimento, ma copia di una tracciatura di consegna estratta dal proprio sistema informatico, dalla quale risulterebbe che la lettera è stata consegnata «allo sportello» il 14 settembre successivo; l'intermediario produce altresì copia della pagina di monitoraggio relativa al conto del ricorrente, da cui emerge che il saldo non era stato pagato nei 15 giorni successivi all'invio della comunicazione. Il conto veniva poi chiuso il 15 ottobre 2024.

6. Dalla documentazione prodotta agli atti emerge che l'intermediario:

- (i) sull'effettiva ricezione della comunicazione di preavviso non abbia assolto all'onere probatorio incombente in suo capo, onere che richiede, secondo gli approdi sul punto della giurisprudenza ordinaria (ad esempio, Cass., ord. n. 31845/2022), la produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario;
- (ii) pur invocando il procedimento di monitoraggio e chiusura conto descritto nelle condizioni di contratto, non ne produce evidenza.

Tuttavia, emerge dalla corrispondenza fra le parti che l'intermediario avesse formalmente invitato il ricorrente a effettuare il pagamento del saldo negativo per estinguere la sua posizione, ciò che corrisponde alla domanda oggi formulata nel ricorso, e che abbia rifiutato di aderire all'invito, per poi «rettificare la [sua] posizione» in un secondo momento, ovvero in fase di proposta di accordo di mediazione (ciò che emerge chiaramente dalla documentazione da lui stesso prodotta). 7. L'intermediario ha quindi, nel corso delle interlocuzioni successive alla chiusura del conto, proposto al ricorrente di sanare la sua posizione con il solo pagamento del saldo negativo, ma è lo stesso ricorrente, nella comunicazione da lui prodotta e datata 20 gennaio 2026 a dichiarare di aver rifiutato la proposta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE